

N. R.G. xxxx/2019

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. xxxx/2019 RG avente ad oggetto: contratti bancari

**MUTUATARI**

**TRA**

**ATTORI**

**BANCA**

**E**

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

La parte attrice ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 17.5.2024. La parte convenuta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 27.5.2024.

**RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. **MUTUATARI** hanno chiesto di dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. xxxxxx concluso con **BANCA** il 31.3.2003 a rogito del notaio dott. omissis e di condannare la parte convenuta al pagamento della somma versata sino alla data del 31 marzo 2013 sulla base di un contratto nullo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai medesimi attori "che hanno dovuto affrontare il pagamento di somme non dovute ed eccessive rispetto al valore dell'immobile, pari ad euro 36.498,82 (come meglio descritto da perizia di parte che si allega e ne forma parte integrante) oltre interessi al tasso di mora commerciali come per legge dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo", nonché "sempre in relazione all'accertamento di cui ai capi che precede" al risarcimento "dei danni morali materiali la somma che si accerterà nel corso del giudizio da determinare nel lucro cessante per aver dovuto adempiere ad una obbligazione vessatoria ed al danno emergente per la riduzione del livello di vita degli attori impegnati al pagamento del mutuo nullo come sopra esposto in virtù di quanto sarà provato nel corso del presente giudizio e/o in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Giudice" (così le domande formulate nelle conclusioni riportate nell'atto di citazione).

Gli attori hanno dedotto: 1) la violazione della disciplina in materia di trasparenza bancaria; 2) il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 t.u.b. con conseguente nullità del contratto di mutuo; 3) l'usura del tasso di interesse moratorio pattuito in misura pari all'8,250% (a fronte di un t.a.n. pari al 5,255%) pur essendo la soglia in materia di usura vigente al momento della conclusione del mutuo pari all'8,055%; 4) la responsabilità della odierna convenuta per violazione del principio di buona fede codificato all'art. 1375 c.c. avuto riguardo alla mancata consegna della documentazione relativa al mutuo nonostante la previsione dell'art. 119 t.u.b. (si da richiedere l'instaurazione di apposito procedimento monitorio); 5) l'esistenza, risultante dal solo piano di ammortamento allegato al mutuo (ma non, anche, dal contratto), di una capitalizzazione composta degli interessi con conseguente violazione del divieto previsto all'art. 1283 c.c., nonché la nullità del contratto per indeterminatezza ed indeterminabilità del relativo oggetto, ovvero per difetto di causa o di accordo tra le parti, ovvero per violazione degli artt. 117 e 117bis t.u.b.

**BANCA** ha chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori osservando: a) che non è dato comprendere quale documentazione relativa alle condizioni economiche praticate non sarebbe stata consegnata ai mutuatari atteso che tali condizioni risultano in modo chiaro dal contratto e che, in ogni

caso, a fronte della (erroneamente) prospettata violazione della disciplina in materia di trasparenza la controparte non ha fatto seguire alcuna domanda giudiziale; b) che la domanda proposta per l'asserita violazione dell'art. 38 t.u.b. è infondata in fatto (poiché risulta concretamente rispettata la soglia di finanziabilità) ed in diritto, poiché l'eventuale superamento della soglia di finanziabilità non comporta, comunque, nullità del contratto (fermo restando che la nullità del mutuo impone comunque ai mutuatari la restituzione della somma mutuata); e) che l'usurarietà delle pattuizioni è stata dalla controparte prospettata a fronte di un erroneo metodo di calcolo e che, in ogni caso, alla stessa non ha fatto seguito alcuna puntuale domanda; d) che non v'è stata alcuna violazione del principio di buona fede (essendosi la banca prontamente attivata nella ricerca della documentazione bancaria richiesta - ricerca resa complessa dalla vetustà della stessa documentazione e da modifiche nell'organizzazione della banca intervenute nelle more) e, in ogni caso, che anche per tale profilo alle allegazioni gli attori non hanno fatto seguire una puntuale domanda; e) che l'ammortamento alla francese non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi corrispettivi.

Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., espletata c.t.u. tesa a verificare il valore dell'immobile al momento della conclusione del mutuo, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e mutato, nelle more, il giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29 maggio 2024 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.

2. Le domande formulate dalla parte attrice sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.

2.1. Premesse l'inconferenza (non risulta che il credito derivante dal contratto di mutuo concluso tra le parti del presente giudizio sia stato ceduto in blocco) e, in ogni caso, la tardività degli argomenti svolti dagli attori alle pagine 13 - 16 della propria comparsa conclusionale, le doglianze sopra indicate ai numeri 1 e 4 non possono essere condivise. Secondo quanto chiarito nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (nella quale le domande sono state precisate, esclusivamente, mediante l'esplicito riferimento a quelle proposte in atto di citazione), la dedotta violazione della disciplina in materia di trasparenza bancaria è stata prospettata in relazione alla mancata consegna della documentazione relativa al rapporto contrattuale; consegna per la quale è stato instaurato apposito procedimento monitorio.

Tali doglianze non possono condurre ad alcuna pronunzia da parte di questo Tribunale. Fermo restando che l'effettiva violazione delle normative richiamate (talvolta genericamente) nell'atto di citazione non può ritenersi in concreto accertata in considerazione -tra l'altro- del tempo trascorso tra la conclusione del contratto di mutuo e la data della richiesta di documentazione (profilo temporale che non può non esser valutato per verificare la tempestività della consegna della documentazione -e, pertanto, nella stessa prospettiva di parte attrice, il rispetto del principio di buona fede), non può non condividersi la difesa della banca secondo la quale alcuna specifica domanda di condanna (e, per la verità, pure solo di accertamento) sia stata dagli attori formulata in conseguenza delle (per quanto detto, non) accertate violazioni. Secondo quanto risulta dalle domande sopra ritrascritte, infatti, le pretese risarcitorie avanzate dagli attori sono fondate (esclusivamente) sull'asserita invalidità del contratto, mentre, come noto, le norme poste alla base delle doglianze qui in esame sono regole di condotta che, in quanto tali, non possono comportare l'invalidità del contratto (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 2 aprile 2021, n. 9200, Cass., S. U., sent. 25 novembre 2008, n. 28056).

2.2. La domanda formulata ai sensi dell'art. 38 t.u.b. è infondata.

In proposito è sufficiente osservare che, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale emerso (anche in seno alla Suprema Corte) in ordine alle conseguenze del superamento della soglia di finanziabilità, le Sezioni Unite, con sentenza cui questo Giudice intende dar seguito, hanno affermato che "il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto" (Cass., S. U., sent. 16 novembre 2022, n. 33719).

2.3. Anche la domanda sopra richiamata sub 3) risulta infondata.

Premesso che tale domanda è stata formulata con riferimento ai soli interessi moratori, è qui appena il caso di osservare che gli attori hanno prospettato il superamento del tasso soglia sulla base di un criterio di computo non condivisibile (in quanto teso a verificare l'usurarietà dell'interesse moratorio lasciando inalterata quella che è la soglia dell'usura prevista, in realtà, con riferimento agli interessi corrispettivi). Piuttosto, se è vero che, come chiarito dalla sentenza di seguito indicata, gli interessi moratori vanno valutati al fine della verifica del superamento della disciplina in materia di usura, un simile superamento deve essere accertato avendo riguardo al superamento del "t.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2" della l. n. 108/96 (Cass., S. U. sent. 18 settembre 2020, n. 19597). Ebbene, atteso che, la maggiorazione media degli interessi moratori rilevata con riferimento al momento della conclusione del contratto è pari al 2,1% e che, nella stessa prospettazione dei **MUTUATARI**, gli interessi moratori avrebbero superato la soglia (individuata senza il computo della maggiorazione media degli interessi moratori) in misura particolarmente ridotta (non eccedente lo 0,2%), appare già solo per tale motivo non possibile accertare l'usurarietà della pattuizione relativa all'interesse moratorio (senza necessità di disporre la e.tu. pur richiesta dagli attori -e.tu. che, lungi dal poter offrire, per quanto detto e per quanto subito si dirà, sostegno alla tesi degli attori, si tradurrebbe solo in un inutile aggravio economico per la parte soccombente).

Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, non può peraltro non rilevarsi che la domanda qui in esame non potrebbe essere accolta anche per un'altra ragione. Dall'atto di citazione (che, per il profilo in esame, non risulta particolarmente puntuale) si desume che il contratto di mutuo è stato eseguito sino alla naturale scadenza; non a caso, nel formulare le conclusioni, gli attori (a fronte di un mutuo concluso il 31.3.2003 con obbligo di restituzione delle somme in 10 anni) hanno chiesto di condannare la banca "al pagamento della somma versata fino alla data della scadenza naturale avvenuta in data 31.03.2013 ultima rata pagata dagli attori" (...). Ora, se si esclude il fugace inciso contenuto alla pagina 5 dell'atto di citazione secondo il quale il tasso di mora sarebbe "stato applicato ai sig.ri **MUTUATARI** nel corso del rapporto in occasione del pagamento delle rate di mutuo" (inciso privo di qualsivoglia documentazione a supporto e dalla portata tanto generica da non consentire neppure di far sorgere un onere di contestazione -la contestazione, che deve essere specifica, specifica non può essere a fronte di una deduzione tanto lata), non è dato ritenere che vi sia stato l'effettivo pagamento di somme a titolo di interessi moratori (fermo restando che una allegazione tanto generica quale quella sopra ritrascritta non potrebbe comunque essere alla base di un'azione di ripetizione dell'indebitato) secondo quanto del resto è (almeno indirettamente) confermato dal fatto che, nella stessa prospettazione attorea, il mutuo è stato estinto alla naturale scadenza. Ebbene, a fronte di un rapporto contrattuale fisiologicamente eseguito (quale -sulla base delle pur generiche deduzioni attoree- deve ritenersi quello oggetto di lite) non è possibile attribuire concreta rilevanza all'accertamento dell'usurarietà (per quanto detto, non ravvisabile) degli interessi moratori. Un simile accertamento, infatti, proprio perché relativo ai soli interessi moratori (il cui pagamento, peraltro, per quanto detto non può ritenersi accertato) non comporterebbe completa gratuità del mutuo, restando pur sempre dovuti gli interessi corrispettivi (nonché -ma, per quanto detto, la circostanza non rileva- gli interessi moratori al tasso degli interessi corrispettivi) secondo quanto chiarito da Cass., S. U. sent. 18 settembre 2020, n. 19597.

2.4. Il motivo sopra indicato al n. 5) non può essere accolto avuto riguardo al condiviso principio di diritto affermato da Cass., S. U., sent. 29 maggio 2024, n. 15130 secondo il quale "*In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti*". La medesima decisione (si veda, in particolare, il punto 14) esclude pure che un contratto quale quello in concreto concluso tra le parti del presente giudizio (che, peraltro, è riconducibile al tipo del mutuo -con quanto ne discende anche in ordine al sindacato di meritevolezza ex art. 1322 e.e.) possa essere, affetto da nullità in relazione al profilo della causa. Né appare sostenibile l'inesistenza

dell'accordo tenuto presente che lo stesso contratto, concluso a mezzo notaio, contiene la pattuizione di tutti gli elementi essenziali del mutuo ed allo stesso risulta pure allegato il piano di ammortamento. Alla medesima sentenza da ultimo richiamata si rinvia pure per escludere la concreta possibilità di ravvisare un fenomeno anatocistico (peraltro dedotto in modo assai generico dagli attori). Del resto, già prima della sentenza da ultimo richiamata, la maggioritaria giurisprudenza aveva osservato che il piano di ammortamento alla francese rappresenta una modalità di rimborso dei contratti di finanziamento caratterizzata dalla pattuizione di una restituzione delle somme dovute mediante rate costanti di importo fisso e predeterminato, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi calcolati al t.a.n. pattuito. In particolare, mediante l'impiego di una formula matematica, viene predisposto un piano dei pagamenti periodici che risulta così costruito: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota degli interessi relativi alla prima rata; 2) si sottrae la quota di interesse così quantificata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata viene sottratta dal debito iniziale così da ottenere il debito residuo; 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata; 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo su cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata. Così ricostruito, allora, il piano di ammortamento alla francese risulta conforme agli artt. 820, 821 (che giustificano il pagamento, per ciascuna rata, di tutti gli interessi maturati -ed immediatamente esigibili- nel mese di riferimento) e 1194 c.c. (che giustifica l'imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale) e (secondo quanto risulta *ictu oculi* dall'esame del piano) consente di formare una rata caratterizzata da una quota interessi progressivamente decrescenti e da una quota capitale progressivamente crescente. Infatti, dato il t.a.n., la quota di interessi risulta pari al totale degli interessi maturati giorno per giorno nel corso del periodo di riferimento della rata sul capitale del quale il mutuatario ha goduto nel medesimo periodo di riferimento; tale quota va detratta dalla rata fissa predeterminata e la differenza va imputata al capitale. Il graduale rimborso del capitale comporta, per ciascun periodo di riferimento della rata (fissa), la progressiva riduzione del capitale goduto dal mutuatario e, per l'effetto, la progressiva riduzione della quota di interessi (calcolati su un capitale sempre inferiore rispetto a quello del mese precedente) della singola rata. Il tutto senza che sia dato ravvisare alcun anatocismo, atteso che il calcolo degli interessi è svolto sul solo capitale residuo (quello in godimento al cliente) per ciascun periodo di riferimento, risultando tale circostanza assorbente al fine della decisione di una domanda fondata sulla assunta violazione dell'art. 1283 e.e. il quale, ferma la clausola di salvezza contemplata, tende ad escludere la sola produzione di interessi sugli interessi (arg. ex Cass., sez. 1, ord. 24 novembre 2022, n. 34677). Non a caso, pure la maggioritaria giurisprudenza di merito esclude che il piano di ammortamento alla francese comporti la violazione del divieto di anatocismo (tra le tantissime, T. Torino, 29.01.2024, T. Trani, 03.06.2020, n. 880, T. Roma, 05.05.2020, n. 6897, T. Pordenone, 24.04.2020, n. 222, Corte di Appello di Napoli, 19.02.2020, n. 772 -tutte in Dejure, nonché T. Roma, 24.4.2020 in *expartecreditoris.it*).

2.5. Da ultimo devono essere rigettate pure le domande risarcitorie formulate dai **MUTUATARI**. Tali domande (secondo quanto risulta dalla relativa ritrascrizione nel presente provvedimento) sono state infatti formulate sull'esclusivo presupposto di una qualche invalidità del contratto di mutuo; invalidità che, per quanto detto, deve essere invece esclusa. Venuto meno il presupposto della pretesa risarcitoria, la relativa domanda non può quindi che esser rigettata.

3. Considerato l'esito della lite, a carico degli attori, in solido, devono esser poste, in via integrale e definitiva, il compenso e le spese liquidate al ctu con provvedimento del 20.5.2022.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 55/14 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 52.000,00 avuto riguardo al valore indeterminabile del presente giudizio

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte dagli attori;
- 2) pone le spese di ctu, liquidate con provvedimento del 20.5.2022, in via definitiva ed integrale, a carico di **MUTUATARI**;
- 3) condanna **MUTUATARI** al pagamento, in solido, in favore di **BANCA**, in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.616,00, oltre 15% spese generali, cpa ed i.v.a. come per legge.

Napoli, il 14 luglio 2024.

Il Giudice

dott. Giuseppe Fiengo

EX PARTE